CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Segreteria Generale Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale

TD MEPA per l'affidamento dei servizi informativi e giornalistici a mezzo di agenzia di stampa per il Consiglio regionale.

-Bando MePA Servizi-Accesso banche dati -

SEZIONE I- CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 – Oggetto del servizio 3
Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime dei servizi richiesti 3
Art. 3 - Diritti di utilizzo 4
Art. 4 - Durata del contratto 4
Art. 5 - Importo del contratto 4
Art. 6 - Stipulazione del contratto 4
Art. 7 –penali 4
Art. 8 - Risoluzione per inadempimento 5
Art. 9 - Cessione del contratto 6
Art. 10- Recesso 6
Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva 6
Art. 12 - Modalità e termini di fatturazione 7
Art. 13 - Clausola del "Pantouflage" e Patto di integrità 7
Art. 14 - Codice di comportamento 7
Art. 15 - Rapporto preferenziale 8
Art. 16 - Trattamento dei dati personali 8
Art. 17 - Controversie, foro competente e norme di rinvio 8
Art. 18- Responsabile di progetto 8

SEZIONE II -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 19 - Modalità di partecipazione 8
Art. 20 - Soccorso istruttorio 10
Art. 21- Accesso agli atti 10
Art. 22 - Norme finali 10

ALLEGATI

ALL.1-Informativa privacy
ALL.2 -Modulo conto dedicato
ALL.3 -Modello dichiarazione clausola di Pantouflage

SEZIONE I- CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere all'affidamento dei servizi informativi e giornalistici a mezzo di Agenzia di Stampa per le proprie strutture, mediante trattativa diretta (TD) sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Le presenti clausole contrattuali costituiscono parte integrante del contratto che verrà successivamente stipulato.

Art. 1 – Oggetto del servizio

La presente TD MePA ha per oggetto l'affidamento dei servizi informativi e giornalistici a mezzo di Agenzia di Stampa per il Consiglio regionale.

Art. 2 – Caratteristiche tecniche minime dei servizi richiesti

2.1 Caratteristiche generali

L'oggetto del contratto consiste nell'erogazione di servizi informativi e giornalistici attraverso l'erogazione di n. 10 licenze di un notiziario quotidiano politico-economico-finanziario, in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, e con una media di almeno 700 lanci, comprendente i principali fatti e avvenimenti esteri e nazionali riguardanti in particolare: Enti Locali e Pubblica Amministrazione, Sanità, Economia del territorio, infrastrutture, energia, programmazione europea e fondi strutturali, finanza&ESG, con particolare riguardo alle Regioni.
L'operatore economico dovrà possedere tecnicamente gli strumenti necessari affinché il sevizio di aggregazione delle notizie (cd. concentratore) possa utilizzare tali notiziari che saranno consultabili attraverso pc e/o attraverso i dispositivi mobili tablet e smartphone.

2.2 Modalità di fruizione dei servizi informativi e giornalistici

I notiziari saranno consultabili attraverso un sistema di aggregazione delle notizie (concentratore) da pc e/o attraverso i dispositivi mobili tablet e smartphone, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
L'agenzia dovrà fornire n. 10 licenze, di cui una con privilegi da amministratore, con le seguenti caratteristiche:

- accesso alle notizie anche da app o sito dell'Agenzia;
- accesso ai notiziari tematici.

Il materiale reperito attraverso l'utilizzo di dette licenze potrà essere pubblicato a corredo di notizie, testi e approfondimenti, all'interno di pubblicazioni informative web, multimediali, impaginati o elaborati cartacei e informatici, realizzati a cura del Consiglio regionale per fini istituzionali e citando espressamente la fonte.

In caso di necessità la regolare fruibilità e ricezione dei notiziari e dei servizi nel corso della durata del contratto, dovrà essere ripristinata nel minor tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive.

Dovrà inoltre essere fornito un servizio specifico di assistenza al cliente ovvero un servizio di helpdesk.

Art. 3 – Diritti di utilizzo

L'affidatario garantisce che i servizi che verranno realizzati saranno originali, inediti, liberamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi e che, in ogni caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi.

Dovrà essere adeguatamente segnalata la realizzazione di prodotti con l'ausilio di tecnologie di IA.

Art. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in 2 (due) anni e decorrerà dalla data di stipula.

Art. 5 - Importo del contratto

Il valore complessivo presunto del contratto (importo a base d'asta) calcolato per il periodo di vigenza contrattuale biennale, ammonta ad **euro 35.400,00** iva esclusa.

Art. 6 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi art. 18 del D.lgs 36/2023.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni contenute nel D.G.U.E compilato dall'operatore economico invitato.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'affidamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente documento, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 7- Penali

Ai sensi dell'art. 126, c. 1, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1382 c.c., in caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta – per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o di alcun modo riconducibili

all’affidatario – l’Amministrazione committente provvederà ad applicare le penali di seguito dettagliate, previa contestazione scritta dell’inadempienza all’aggiudicatario. Quest’ultimo avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. L’Amministrazione dopo averle esaminate e valutate potrà richiedere ulteriori chiarimenti o documentazioni e, nel caso in cui non ritenesse soddisfacenti le difese presentate, tramite il competente ufficio, provvederà – entro i successivi 10 (dieci) giorni – a comunicare l’applicazione delle penali così come di seguito determinate:

1. In caso di mancata fornitura della prestazione o comunque di mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi – per tale intendendosi un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo, nell’arco della stessa giornata, dell’orario di fornitura contrattualmente stabilito – per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all’Agenzia, il Consiglio in sede di liquidazione dei corrispettivi, applicherà per ogni giorno di mancata fornitura una sanzione pari ad un decimo del corrispettivo mensile contrattualmente stabilito.

2 In caso di mancata fornitura della prestazione o comunque di mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi per un periodo superiori alle 8 ore, per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del Codice Civile o in alcun modo riconducibili all’Agenzia, il Consiglio in sede di liquidazione dei corrispettivi, applicherà una sanzione pari all’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo, per ogni ora di mancata fruibilità.

Nel caso in cui l’affidatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione diretta sulle somme dovute per i pagamenti ..

Art. 8 - Risoluzione per inadempimento

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché l’eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di messa in mora e con escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 7, nei casi previsti dall’art. 122 del codice dei contratti pubblici. Ai sensi del c. 3 del richiamato art. 122, per “grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni i seguenti” si intendono, tra l’altro:

a) la cessione o l’affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;

b) l’ingiustificata sospensione della prestazione e la mancata ripresa dei servizi a seguito di formale richiesta da parte dell’Amministrazione;

c) la mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consiglio;
d) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dell'art. 8 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto.
e) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, c. 9bis della legge n. 136/2010.
Dalla data di efficacia della risoluzione, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.
All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Art. 9 - Cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 c.1 del D. Lgs 36/2023.

Art. 10- Recesso

L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verifica la regolarità delle prestazioni stesse.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 11- Responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva

L'affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di

inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 12 - Modalità e termini di fatturazione

La fatturazione dovrà avvenire semestralmente; le prestazioni svolte entro il 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere fatturate entro tale data.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Comunicazione istituzionale, Eventi, URP e Biblioteca - codice univoco ufficio: OAHVSQ.

Il pagamento della fattura avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'aggiudicatario, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

Art. 13 - Clausola del "Pantouflage" e Patto integrità

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato D. Lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

L'affidatario si impegna inoltre a sottoscrivere e rispettare il patto di integrità fra il Consiglio regionale del Piemonte e gli operatori economici, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 15/1/2015 e sottoscritto in originale dal Presidente del Consiglio regionale in data 9/2/2015.

Il mancato rispetto del patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Art. 14 - Codice di comportamento

L'affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione

dell'UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all'atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 15- Rapporto preferenziale

Il Consiglio riconosce l'affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per i servizi oggetto del contratto.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso del presente affidamento nel rispetto del D. Lgs.n. 196/2003 e s.m.i, dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.

Art. 17 - Controversie, foro competente e norme di rinvio

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 18-Responsabile di progetto

Responsabile unico di progetto è la Dirigente del Settore Comunicazione istituzionale, Eventi, URP e Biblioteca, dott.ssa Daniela BARTOLI e Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento è la Dirigente del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale dott.ssa Silvia SALVAI.

Sezione II -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Per la partecipazione alla TD MePA relativa al servizio in oggetto la ditta dovrà possedere i requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94 e ss del D. Lgs.n. 36/2023 ed essere registrato e abilitato sul MePA di Consip allo specifico Bando Servizi-Accesso banche dati.

Ai fini dell'ammissibilità e validità dell'offerta, l'operatore economico è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti, mediante l'allegazione dei documenti sotto indicati per la busta amministrativa. La stazione appaltante verificherà i requisiti sia accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) sia mediante acquisizione dell'idonea documentazione detenuta da altre amministrazioni.

Art. 19 -Modalità di partecipazione L'operatore economico dovrà quindi caricare sulla piattaforma del MePA i seguenti documenti, firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa:

A – Documentazione amministrativa;

B –Offerta economica.

a) <u>Documentazione Amministrativa</u>

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà caricare attraverso il portale, nella sezione "Busta Amministrativa":

-il **D.G.U.E.** debitamente compilato comprovante il possesso dei REQUISITI generali

<u>b) Offerta Economica</u>

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà produrre e allegare attraverso il portale, nella sezione "Busta Economica", **l'offerta economica** a pena di esclusione dalla gara, operando secondo la seguente procedura:

-immettendo a sistema il valore offerto rispetto alla base d'asta indicata di euro **35.400,00** Iva esclusa.

-immettendo a sistema il dettaglio dell'offerta con l'importo unitario per le 10 postazioni richieste e separatamente il costo unitario per le eventuali utenze aggiuntive non ricomprese nell'offerta (ulteriori postazioni oltre alla decima).

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione non procederà all'apertura dell'offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento in caso di motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del D. Lgs. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si precisa che, l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema, dichiara ed accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato

sul sito del Consiglio, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali”), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto, nonché a rispettare l’obbligo di cui all’art. 53, c. 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal contratto.

Le norme e le disposizioni di cui al presente disciplinare di gara sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 20- Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 21- Accesso agli atti

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 22 - Norme finali

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all’immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).

L’affidamento è subordinato all’adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

LA DIRIGENTE
RUP FASE AFFIDAMENTO
Silvia SALVAI
(Firmato digitalmente)